



STATUTO FEDEROTTICA MILANO ACOFIS

Ultima versione approvata dall'assemblea associativa del 27/11/1998

Art.1

1.1 - E' costituita l'Associazione Provinciale Milanese degli ottici, ottici optometristi, optometristi, denominata ASSOPTO MILANO - ACOFIS

1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali e commerciali della Categoria e dei propri Associati; della prima e degli altri ha la legittima rappresentanza.

1.3 - L'Assopto Milano - ACOFIS è libera, autonoma, indipendente, apartitica ed aconfessionale. Essa ha una sua politica professionale indipendente. Essa non ha fini di lucro.

1.4 - L'Assopto Milano - ACOFIS ha sede in Milano. Gli uffici possono tuttavia essere dislocati in altre località del territorio provinciale. Essa ha durata limitata.

ART.2

2.1 - Sono compiti dell'Assopto Milano - ACOFIS:

- a) lo studio, la divulgazione e l'azione diretti a portare a soluzione tutti i problemi specifici della Categoria rappresentata a tutti i livelli ed in particolare nei rapporti con le Autorità costituite;
- b) rappresentare la Categoria e gli Associati in tutti i settori della vita professionale ed economica;
- c) prestare assistenza amministrativa, tributaria e legale agli Associati, in regola con i versamenti delle quote associative, per tutti quei casi che coinvolgono gli interessi etici ed economici dell'esercizio della Professione;
- d) stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti la Categoria;
- e) stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti o altre persone giuridiche per prestazioni e forniture effettuate a questi e ai loro assistiti;
- f) nominare propri rappresentanti in Enti, Consessi, Commissioni, anche a livello internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la politica culturale, professionale ed economica;
- g) potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale anche da Essa gestiti o patrocinati, e avvalendosi anche delle provvidenze in materia contemplate dallo Stato e dagli Enti competenti;
- g1) gestire la cessione di pubblicazioni riguardanti la formazione, l'aggiornamento professionale e quant'altro ritenuto complementare per il migliore svolgimento dell'attività professionale e commerciale degli Associati, verso pagamento di corrispettivi specifici;
- h) esercitare il controllo sia sugli Istituti di formazione professionale, partecipando anche con una propria commissione alla elaborazione dei programmi di studio ed alle sessioni d'esame, sia sui corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato da Enti Pubblici o Privati;
- i) esercitare il controllo sulla preparazione professionale dei propri Associati ed i coloro i quali terminati gli studi di preparazione e qualificazione, intendano inserirsi nell'esercizio attivo della Professione;
- j) sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale, sui problemi della visione;
- k) vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei regolamenti interni, da parte degli Associati;
- l) denunciare e reprimere con ogni mezzo consentito qualsiasi forma di collusione, comparaggio e concorrenza sleale;
- m) rivendicare con azione energica l'esercizio, della Educazione e della Rieducazione Visiva, dell'ipovisione, della Protesistica Oculare, dell'applicazione delle lenti a contatto e qualsiasi altra tecnica praticata o che in futuro possa manifestarsi quale specializzazione inerente la scienza della visione;
- n) promuovere sempre più stretti rapporti fra gli Associati e comporre le vertenze che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi;
- o) favorire l'eventuale costituzione di gruppi o cooperative d'acquisto e/o di servizi fra i propri Associati;
- o.1) promuovere e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di



natura scientifica, professionale, pubblicitaria e promozionale, rivolte anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione, nonché Enti e persone giuridiche di ricerca, studio ed editoriali;

o.2) elaborare simboli, marchi, loghi e simili di riconoscibilità delle iniziative promozionali, sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare per la loro registrazione e protezione ai sensi e per gli effetti del R.D. 21/06/1942 N. 929 e successive modificazioni;

o.3) al fine di favorire l'aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale fra gli Associati, potrà promuovere e gestire iniziative per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; potrà inoltre promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati e di Associati di altre Associazioni Nazionali o locali collegate;

p) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui anche ipotecari, stipulare locazioni anche oltre il novennio e compiere tutti gli atti che si rendano necessari o comunque utili per il conseguimento degli scopi associativi;

q) dar vita a proprie pubblicazioni, periodiche o non, i cui proventi rientrano nel bilancio dell'Associazione;

r) esercitare tutte le funzioni, anche di diritto pubblico o comunque pubbliche che ad essa venissero demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità;

s) favorire la collaborazione di coloro che esercitano le attività rappresentate; stabilire rapporti di reciproca collaborazione e di appoggio con associazioni consorelle ed affini per un più efficace e rapido conseguimento degli scopi associativi;

t) esercitare tutte le funzioni che venissero demandate dall'Assemblea.

2.2 - In relazione ai propri fini statutari, l'Assopto Milano-ACOFIS può aderire ad Enti ed organizzazioni nazionali ed estere.

2.3 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, l'Assopto Milano - ACOFIS potrà: partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di società anche di capitali, assumere partecipazioni in tali società, procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di oggetto immobiliare.

ART.3

3.1 - All'Assopto Milano-ACOFIS aderiscono in qualità di Associati gli ottici, gli ottici-optometristi e gli optometristi che esplicano la loro attività nell'ambito della provincia di Milano

3.2 - Per quanto riguarda le società in qualsiasi forma costituite, esse possono essere associate solo se il titolare, il legale rappresentante o un proprio dipendente (la cui qualifica deve essere dimostrata all'associazione ogni tre mesi) delegato da questi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art.4.4 lett.a. Esse partecipano all'Assopto Milano-ACOFIS con tante quote associative quanti sono i punti di vendita, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

3.3 - La norma di cui al comma precedente si applica alle altre Ditte che abbiano due o più punti di vendita o il cui titolare non sia ottico, ottico-optometrista, optometrista.

3.4 - Chi intende essere associato all'Assopto Milano-ACOFIS deve presentare regolare domanda individuale corredata dai dati previsti dagli articoli successivi e da una dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni

3.5 - Ogni mutamento nel nome del Titolare o Legale Rappresentante dovrà essere comunicato tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3.6 - All'Associato è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali che svolgono la propria attività in Milano e Provincia con le medesime o analoghe finalità dell'Assopto Milano - ACOFIS.

3.7 - Qualora vengano a modificarsi le condizioni essenziali di ammissibilità e di appartenenza o si accerti che l'Associato aderisca ad altre Associazioni, di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo ne dichiara la decadenza.

3.8 - La relativa deliberazione deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato il quale, entro 30 giorni dalla data della raccomandata, può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri.



ART.4

4.1 - Le categorie rappresentate hanno parità di diritti e di doveri nell'ambito dell'Associazione, pur conservando le specifiche diversità di funzioni.

4.2 - Gli ottici - optometristi e gli optometristi devono presentare all'atto della domanda di ammissione i seguenti documenti:

- a) originale o copia autentica del Diploma di Ottico valido a tutti gli effetti di Legge e munito della registrazione delle Autorità Amministrative competenti;
- b) per gli Optometristi l'originale o copia autentica dell'attestato di specializzazione in Optometria rilasciato da una Facoltà o Scuola o Istituto Superiore di Optometria, conseguito anche all'estero, purché legalmente riconosciuto;
- c) per gli Ottici-optometristi, l'aver esercitato con completezza di funzioni la professione di ottico per almeno cinque anni, e documentare di essere in possesso di una adeguata ed organizzata strumentazione optometrica in locale idoneo;
- d) ricevuta di versamento della quota associativa che verrà rimborsata senza interessi e/o spese in caso di mancata accettazione della domanda;
- e) dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni;
- f) certificati di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio, del Registro Imprese e del Registro Esercenti il Commercio;
- g) autorizzazione amministrativa o eventuale documento equivalente;
- h) fotocopia certificato di attribuzione della partita Iva e del Codice Fiscale.

4.3 - All'atto della domanda di ammissione gli Ottici-optometristi e gli Optometristi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti ed attenersi a quanto sotto specificato:

- a) praticare abitualmente l'Optometria, avvalendosi di un'adeguata strumentazione professionale;
- b) astenersi da qualsiasi forma di pubblicità concernente la propria attività di Optometrista e di Ottico-optometrista che non sia prevista dal Codice Deontologico;
- c) impegnarsi a fare uso esclusivo delle qualifiche di Ottico-optometrista e di Optometrista con esclusione di qualsiasi altra;
- d) impegnarsi a non avvalersi, in qualsiasi forma, di dizioni che possono ingenerare equivoci nel pubblico circa la distinzione fra la professione dell'Optometria e la specializzazione in Oftalmologia della professione medica;
- e) astenersi dal pubblicizzare, in qualsiasi forma, la gratuita dell'esame della vista e di qualsiasi altra prestazione professionale;
- f) impegnarsi a frequentare ogni anno, in ossequio al principio dell'istruzione permanente, corsi di aggiornamento, per un minimo di venti ore, o in qualità di docente ovvero di discente;
- g) pagare regolarmente le quote associative.

4.4 - Gli Ottici, e cioè coloro che si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica debbono presentare all'atto della domanda di ammissione i seguenti documenti:

- a) originale o copia autentica del Diploma di Ottico, valido a tutti gli effetti di Legge, e munito della registrazione delle Autorità Amministrative competenti;
- b) certificati di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio, del Registro Imprese e del Registro Esercenti il Commercio;
- c) autorizzazione amministrativa o eventuale documento equivalente;
- d) ricevuta di versamento della quota associativa che verrà rimborsata senza e/o spese in caso di mancata accettazione della domanda;
- e) fotocopia certificato di attribuzione della partita Iva e del Codice Fiscale.

ART.5

5.1 - L'ammissione dell'Associato è deliberata dal Consiglio a maggioranza di voti. Il Consiglio deve comunicare all'interessato i motivi di non ammissione.



ART.6

6.1 - L'Associato, dal momento dell'accettazione della Sua domanda di associazione, acquisisce il diritto di voto salvo quanto disposto per l'elettorato attivo e passivo. Acquisisce l'elettorato passivo solo decorso un anno dall'iscrizione all'Assopto Milano - ACOFIS. L'elettorato attivo e passivo presuppongono in ogni caso il versamento della quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno.

6.2 - In caso di inosservanza o violazione da parte sua dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti interni, l'Associato è sottoposto al giudizio disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri. Nel giudizio disciplinare egli potrà affidare la Sua difesa ad un Avvocato o procuratore legale regolarmente iscritto negli Albi Professionali.

6.3 - Nessun Associato può essere giudicato dal Collegio dei Probiviri se non per fatti attinenti l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e dell'etica professionale.

6.4 - La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ART.7

7.1 - Gli Associati concorrono alle spese dell'Assopto Milano - ACOFIS con il versamento delle quote associative e con contribuzioni volontarie nonché con contribuzioni proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e da questa deliberate.

7.2 - Ciascun Associato è obbligato al versamento delle quote e dei contributi coattivi per l'anno solare in corso, anche se nel frattempo dovesse perdere la qualità di Associato. Sarà comunque esonerato dalle contribuzioni coattive l'Associato che abbia perso la sua qualità prima dell'Assemblea che abbia deliberato il contributo stesso.

7.3 - La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi almeno entro il 30 giugno dell'anno in corso, con raccomandata a.r.;
- b) per violazione del divieto previsto dall'art.3-6;
- c) per espulsione per morosità ovvero in seguito a deliberazione presa dal Consiglio Direttivo dietro lodo del Collegio dei Probiviri;
- d) per cessazione dell'attività;
- e) in ogni caso di reiterata violazione delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assembleari e del Codice Deontologico;
- f) in ogni caso di perdita della capacità di agire.

ART.8

8.1 - Sono organi dell'Assopto Milano - ACOFIS:

- 1 - L'Assemblea degli Associati;
- 2 - Il Consiglio Direttivo;
- 3 - Il Presidente;
- 4 - Il Vice-Presidente;
- 5 - Il Collegio dei Sindaci;
- 6 - Il Collegio dei Probiviri.

ART.9

9.1 - L'Assemblea è l'insieme di tutti gli Associati, i quali possono indistintamente accedervi, ed esprimere il voto così come sotto specificato.



9.2 - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.3 - Possono partecipare alle assemblee soltanto gli Associati in regola col pagamento dei contributi associativi.

9.4 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Consiglio entro il primo semestre di ogni anno, mediante lettera, fax, e-mail, da spedirsi a ciascun Associato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Copia della convocazione della medesima sarà affissa nei locali della sede associativa entro il termine suddetto.

9.5 - L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno; può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/4 degli Associati; in questo caso il Presidente è tenuto a convocarla entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro sessanta giorni dalla richiesta; se però si tratta di proposta di scioglimento dell'Associazione o di modificazioni da apportarsi allo Statuto, la domanda deve essere firmata da almeno la metà degli Associati.

9.6 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e le indicazioni per la seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo la prima convocazione.

9.7 - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con preavviso di solo cinque giorni.

9.8 - La convocazione con procedimento di urgenza non è ammessa per argomenti concernenti modificazioni dello Statuto Associativo e per le elezioni alle cariche associative.

9.9 - Alle Assemblee convocate per deliberare su modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione deve partecipare un Notaio che ne redige anche il verbale.

9.10 - Funge da Presidente dell'Assemblea il Presidente dell'Assopto Milano - ACOFIS o altro associato da questi incaricato.

9.11 - Il Presidente dell'Assemblea la dirige e vi esercita il potere disciplinare.

9.12 - Salvo per quanto previsto dall'art.9.9 le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario dell'Associazione, o da persona designata dal Presidente. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che, sottoscritto da lui e dal Presidente dell'Assemblea viene conservato agli atti.

9.13 - Il voto può essere espresso direttamente o per delega. Non sono ammesse deleghe a persone che non siano Associati.

9.14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorché sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

9.15 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento della Associazione, le sue deliberazioni non saranno valide, in prima convocazione, se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati iscritti, oppure, in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti, che rappresentino almeno un terzo degli Associati iscritti.

9.16 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse convocata per deliberare modificazioni da apportare allo Statuto, le sue deliberazioni non saranno valide, in prima convocazione, se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati iscritti, oppure, in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti, che rappresentino almeno un quinto degli Associati iscritti.

ART.10

10.1 - L'Assemblea ordinaria:

- a) esamina l'attività svolta nell'anno precedente dal Presidente e dal Consiglio;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dell'anno precedente;
- c) discute ed approva il bilancio preventivo;
- d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) provvede all'eventuale elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- f) stabilisce la misura delle quote annuali associative e di contribuzioni straordinarie.

10.2 - Nelle votazioni alle cariche associative di cui sopra, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

10.3 - Tutte le elezioni alle cariche associative sono tenute a scrutinio segreto.

10.4 - La Segreteria dell'Assopto Milano - ACOFIS predispone schede di voto regolarmente vidimate contenenti l'elenco di tutti i candidati alle cariche associative, le quali saranno consegnate all'avente diritto al voto.



10.5 - I candidati devono essere presenti all'Assemblea, salvo il caso di legittimo impedimento sotto pena di decadenza della candidatura medesima.

10.6 - In caso di impedimento, l'Associato ha facoltà di designare, con delega scritta, altra persona associata, nei limiti di quanto previsto nell'art.3.2 a rappresentarlo nell'Assemblea ed a votare in suo nome. Nessuno può, tuttavia, avere più di una delega.

ART.11

11.1 - L'Assopto Milano - ACOFIS è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dalla Assemblea Ordinaria degli Associati, composto da nove membri.

11.2 - I componenti del Consiglio devono essere scelti fra coloro di cui sia stata presentata la candidatura pervenuta alla Segreteria dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con raccomandata a.r. e deve essere accompagnata da un'autocertificazione con indicazione delle cariche pubbliche o private ricoperte.

11.3 - Verranno eletti dall'Assemblea insieme con i membri effettivi del Consiglio Direttivo anche tre Consiglieri supplenti, i quali subentreranno ai Consiglieri effettivi ogni qualvolta si dovesse rendere vacante un posto nel Consiglio in seguito a dimissioni; impedimento permanente o decesso. L'ingresso nel Consiglio Direttivo dei Consiglieri supplenti, avverrà secondo la graduatoria dei voti ottenuti nella elezione.

11.4 - Qualora tutti i Consiglieri supplenti entrassero a far parte del Consiglio quali membri effettivi e il numero dei Consiglieri risultasse inferiore a nove, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per il completamento del Consiglio stesso.

11.5 - Il Consigliere effettivo che senza giustificato motivo rimane assente per tre sedute consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica e gli subentra uno dei supplenti.

11.6 - Qualora la maggioranza dei Consiglieri effettivi si dimetta contemporaneamente, tutto il Consiglio si intenderà dimissionario. In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

11.7 - Non può far parte del Consiglio Direttivo il parente in primo grado o il Socio di altro Consigliere.

11.8 - I componenti membri del Consiglio durano in carica tre cinque anni e possono essere rieletti.

ART.12

12.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza, almeno sei volte all'anno e quante volte lo ritenga necessario, o lo richiedano almeno due componenti di esso o i Sindaci; in questo caso il Consiglio deve essere convocato entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

12.2 - Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.

12.3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

12.4 - I Consiglieri non possono delegare alcuna persona a sostituirli.

ART.13

13.1 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi associativi, esclusi soltanto quegli atti che lo Statuto riserva all'Assemblea.

13.2 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) eleggere nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente;

b) nominare il segretario dell'Assopto Milano - ACOFIS e costituire l'ufficio amministrativo, sistemandone i servizi ed assumendo il personale occorrente;



- c) nominare consulenti esperti in specifiche discipline interessanti la Categoria;
- d) adottare deliberazioni, proporre voti e manifestare pareri su tutti i problemi interessanti la Categoria;
- e) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- f) provvedere all'eventuale sospensione ed espulsione degli iscritti, in seguito a lodo del Collegio dei Probiviri;
- g) svolgere le eventuali trattative per la formazione di contatti collettivi di lavoro o di ogni altro accordo di carattere collettivo e deliberare sulla loro accettazione;
- h) decidere circa l'adesione o l'eventuale ritiro da altre Associazioni ed Enti, Regionali, o Internazionali.
- i) nominare e designare rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti, e Organi in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta;
- j) provvedere alla gestione economica dell'Associazione e compilare i rendiconti economici e finanziari annuali;
- l) ratificare le convenzioni e gli accordi la cui stipulazione è demandata alle Commissioni;
- m) indire referendum per le questioni per le quali lo ritenga opportuno;
- n) organizzare e gestire i registri per la provincia di Milano degli ottici, degli ottici-optometristi, degli optometristi, nei quali registri potranno essere inseriti anche i non Associati all'Assopto Milano - ACOFIS.

13.3 - Il Consiglio Direttivo provvede altresì, nei limiti di quanto previsto dall'art.2.1 p, a:

- a) deliberare in ordine all'acquisto, alla vendita, alla permuta di beni mobili ed immobili, alla stipulazione di contratti di qualsiasi tipo, ivi compresi gli appalti, previa autorizzazione dell'Assemblea per gli acquisti di immobili;
- b) compiere operazioni bancarie, comprese quelle di anticipazioni, di sconto, di finanziamento, di riporto ecc.
- c) contrarre mutui attivi e passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, surroghe, e qualunque altra operazione ipotecaria, rinunciare a ipoteche legali;
- d) fare operazioni di qualunque genere presso Banche, uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, amministrazioni pubbliche e private, con tutte le facoltà inerenti, comprese quelle di rilasciare quietanze, discarichi e liberazioni.

13.4 - Il Consiglio Direttivo per provvedere all'acquisto di beni immobili deve avere l'approvazione dell'Assemblea.

ART.14

14.1 - Il Presidente rappresenta ed amministra l'Assopto Milano - ACOFIS.

14.2 - Gli competono la rappresentanza e la firma associativa di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali.

14.3 - In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- b) dirige le discussioni e determina il modo delle votazioni;
- c) firma, col Segretario, il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio e gli atti associativi;
- d) sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e può prendere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio.

14.4 - In caso di assenza del Presidente questi verrà sostituito dal Vice-Presidente, il quale, in caso di dimissioni del Presidente, provvederà a convocare al più presto il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alle nuove elezioni.

ART.15

15.1 - L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Collegio Sindacale.

15.2 - Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da un supplente.

15.3 - Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile-amministrativa dell'Assopto Milano - ACOFIS, riferendone all'Assemblea nella sua convocazione annuale.

15.4 - Esso esercita le attribuzioni conferite dalla legge al Collegio Sindacale delle società per azioni.

15.5 - In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il Presidente.



15.6 - Il collegio Sindacale è tenuto ad effettuare il controllo delle scritture contabili ogni tre mesi.

15.7 - Il Collegio Sindacale dura in carica per cinque anni.

ART.16

16.1 - L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio di Probitari composto da tre componenti effettivi e un supplente.

16.2 - In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probitari procede alla nomina, nel suo seno, del proprio Presidente.

16.3 - Il Collegio dei Probitari ha incarico di esaminare e riferire al Consiglio le questioni sottopostegli dallo stesso.

16.4 - Ha il compito di definire le controversie tra gli Associati relative alla interpretazione delle norme statutarie.

16.5 - Il Collegio giudica le controversie sorte da comportamenti degli Associati non conformi ai dettati del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti interni.

16.6 - Il Collegio dei Probitari resta in carica per la durata di cinque anni.

ART.17

17.1 - Il segretario dell'Assopto Milano - ACOFIS è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione.

17.2 - Egli svolge le funzioni di Segretario degli Organi collegiali e partecipa di diritto con voto consultivo alle loro riunioni salvo contrarie decisioni del Presidente.

17.3 - Il Segretario potrà rappresentare l'Assopto Milano - ACOFIS per compiti specifici, qualora delegato dal Presidente.

ART.18

18.1 - Il patrimonio associativo è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Assopto Milano - ACOFIS;

b) dalle somme acquisite al patrimonio della Associazione a qualsiasi titolo.

18.1 - bis All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura dell'Amministrazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Di ogni variazione del patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio Direttivo dovrà essere immediatamente informato nella sua prima riunione.

18.2 - I proventi dell'Assopto Milano - ACOFIS sono costituiti da:

a) quote annuali associative nelle misure stabilite dall'Assemblea a carico degli Associati;

b) oblazioni volontarie degli Associati e dei terzi;

b1) contribuzioni straordinarie stabilite dall'Assemblea ordinaria;

b2) contributi integrativi a copertura di costi per servizi specifici richiesti;

c) rendite provenienti da altre attività associative;

d) proventi vari, anche di natura coattiva.

18.3 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.4 - L'Assopto Milano - ACOFIS non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla legge.

18.5 - L'Assopto Milano - ACOFIS ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa



destinazione imposta dalla legge.

ART.19

19.1 - L'Assopto Milano - ACOFIS ha il diritto, in caso di mancato pagamento da parte del proprio Associato della quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno, di emettere tratta o ricevuta bancaria per detto importo, maggiorato delle spese ulteriori.

19.2 - Ciascun Associato, con l'accettazione dello Statuto, si impegna a sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione preventiva all'Assopto Milano - ACOFIS di cui al precedente comma.

19.3 - Il mancato pagamento della tratta o ricevuta bancaria pone l'Associato in mora nei confronti dell'Associazione.

ART.20

20.1 - Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria validamente costituita.

20.2 - L'Assemblea che approva lo scioglimento dell'Assopto Milano - ACOFIS nomina contemporaneamente da uno a tre liquidatori, determinandone i poteri e deliberando sulla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali.

ART.21

21.1 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

ART.22

22.1 - Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.